



**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE, L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA**

in _____;
a partire dall'A.A. ____/____, _____ ciclo.

- Tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. _____,
nato a _____ (____), il ____/____/____,
C.F. n. 81006500607;
- e l'Università degli Studi di _____ (in qualità di Ateneo convenzionato),
legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. _____,
nato a _____ (____) il _____,
C.F. n. _____;

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale partecipa con il Dipartimento
di _____ (con il ruolo di sede amministrativa),
l'Ateneo convenzionato partecipa con il Dipartimento
di _____.

- Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021;
- Visto il Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi Cassino e del Lazio Meridionale;
- Visto il Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo convenzionato;
- Viste le delibere del Dipartimento dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del ____/____/____ e del Dipartimento dell'Ateneo convenzionato del ____/____/____, con le quali si propone la sottoscrizione del presente accordo per l'istituzione, l'accreditamento, l'attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato di ricerca indicato in premessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ART. 1 – Finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione è stipulata per l'istituzione, l'accreditamento, l'attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato di ricerca indicato in premessa, con l'obiettivo di garantirne congiuntamente il funzionamento.

ART. 2 – Caratteristiche del Corso

1. Il Corso ha la durata di tre anni, ha sede amministrativa presso il Dipartimento dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ed è realizzato in collaborazione con il Dipartimento dell'Ateneo convenzionato. Le attività formative e scientifiche previste dal Corso si svolgeranno prevalentemente presso le sedi dei Dipartimenti sopraindicati che collaboreranno alla loro realizzazione.

ART. 3 – Bando di ammissione

1. Il bando per l'ammissione ai Corsi, redatto in italiano e in inglese, è emanato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando può prevedere una quota di posti (non superiore al 50% del totale degli studenti ammissibili) riservata a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale.
3. Nel bando devono essere indicati:
 - a) la data entro cui va presentata la domanda di partecipazione;
 - b) la data di conclusione delle procedure di valutazione e di pubblicazione, anche per via telematica, della graduatoria dei candidati;
 - c) la data entro cui completare l'iscrizione;
 - d) la data di avvio del Corso;
 - e) l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico dei dottorandi non titolari di borsa di studio;
 - f) la disciplina degli esoneri;
 - g) il limite di reddito personale lordo annuo compatibile con il mantenimento della borsa di studio e le attività il cui svolgimento risulti incompatibile con l'iscrizione al Corso.
 - h) il numero complessivo degli iscritti ammissibili;
 - i) i criteri di valutazione dei titoli, le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove di ammissione, eventualmente differenziati per *curriculum*;
 - j) il numero totale e l'ammontare delle borse di studio;



- k) il numero e l'ammontare degli eventuali contratti di apprendistato;
 - l) la provenienza e l'ammontare di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse degli Atenei;
 - m) il numero degli eventuali posti senza borsa;
 - n) l'eventuale quota di posti (con e senza borsa) riservati a candidati che abbiano conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, e le eventuali procedure specifiche di ammissione.
- 4) Nella domanda di ammissione il candidato è tenuto ad indicare se intende concorrere per una o più forme di sostegno finanziario specificate nel bando o se intende avvalersi del collocamento in aspettativa di cui all'Art. 20, comma 2 del Regolamento sui Corsi di dottorato dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
- 5) Coloro i quali sono già in possesso di un titolo di Dottore di ricerca non possono essere ammessi a sostenere le prove di ammissione per un Corso avente tematiche analoghe a quelle nelle quali hanno già conseguito il titolo.

ART. 3 – Regolamento didattico e organizzativo del Corso

1. Il Corso è disciplinato da apposito Regolamento didattico e organizzativo, redatto sulla base dello schema allegato al Regolamento sui Corsi di dottorato dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale (**Allegato B -Schema di Regolamento dei Corsi di dottorato**), in cui dovranno essere definite le modalità per:
- a) la nomina della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso di dottorato e lo svolgimento delle prove di ammissione;
 - b) l'assegnazione a ciascun dottorando di uno o più Supervisor;
 - c) la presentazione e l'approvazione dei progetti formativi dei dottorandi, con le relative tempistiche;
 - d) la verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi;
 - e) l'organizzazione delle attività didattiche, le regole per la frequenza e la verifica del loro svolgimento;
 - f) la partecipazione dei dottorandi ad attività di tutorato o di didattica integrativa, entro i limiti previsti dalla normativa;
 - g) le autorizzazioni e la rendicontazione dei soggiorni all'estero;
 - h) l'ammissione all'esame finale ed il suo svolgimento;
 - i) la designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti;



- j) la presentazione ed accettazione delle domande di partecipazione al Collegio dei docenti;
- k) la stipula di accordi internazionali e convenzioni di co-tutela.

ART. 4 – Il Collegio dei Docenti

1. La gestione ed il coordinamento delle attività formative del Corso sono assicurati dal Collegio dei docenti (d'ora in avanti Collegio), cui spetta:
 - a) stabilire gli obiettivi formativi, le tematiche, gli ambiti disciplinari e la struttura del Corso, proponendo al Dipartimento che ne è sede amministrativa l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
 - b) definire annualmente l'organizzazione delle attività formative, quantificando l'attività didattica e tutoriale di professori e ricercatori;
 - c) definire i contenuti del bando per l'ammissione al Corso;
 - d) proporre i nominativi dei componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso;
 - e) definire la tipologia delle prove di ammissione al Corso e i relativi criteri di valutazione;
 - f) assegnare a ciascun dottorando un-Supervisore e uno o più Co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, incaricati di seguirne il percorso formativo, inclusa la parte relativa all'elaborazione della tesi finale;
 - g) definire, sentiti il Supervisore e i Co-supervisori, il programma di formazione e ricerca individuale dei dottorandi;
 - h) verificare annualmente le attività svolte e i risultati raggiunti dai dottorandi e deliberarne l'ammissione all'anno successivo o alla prova finale. La verifica può essere delegata ad una Commissione composta da almeno tre componenti;
 - i) autorizzare le missioni di studio e di ricerca dei dottorandi in Italia e all'estero e definire le modalità di verifica al termine del soggiorno;
 - j) rilasciare ai dottorandi l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative e allo svolgimento di attività di tutorato;
 - k) segnalare all'Ufficio dottorati l'assenza ingiustificata dei dottorandi, ai fini dell'eventuale sospensione del pagamento della borsa di studio e dell'esclusione dal corso;
 - l) deliberare in merito alle richieste di trasferimento da altri corsi di dottorato;
 - m) proporre la sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e la stipula di convenzioni di co-tutela;



- n) approvare la relazione finale del dottorando sulle attività formative e scientifiche svolte;
 - o) nominare i Valutatori esterni e proporre al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca;
 - p) promuovere forme di collaborazione con altre Università italiane e straniere e con enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle attività di ricerca e il reperimento di risorse finanziarie.
2. Il Collegio è composto in modo paritetico tra i due Atenei. La composizione del Collegio e l'individuazione del Coordinatore sono riportate nella proposta di istituzione redatta sulla base dello schema allegato al Regolamento dei Corsi di dottorato dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale (**Allegato A -Schema per la proposta di istituzione e attivazione dei Corsi di dottorato**), che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
 3. Il Coordinatore del Collegio è scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia
 4. Il Collegio e il Coordinatore sono nominati con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
 5. Le modifiche alla composizione del Collegio o alla sostituzione del Coordinatore sono proposte dal Collegio ai Consigli dei Dipartimenti coinvolti ed approvate con il parere favorevole di entrambi.

ART. 5 – Borse di studio

1. Ciascuno degli Atenei convenzionati si impegna ad assicurare, per ogni ciclo di attivazione del Corso, un numero minimo di 2 borse di studio comprensive, per ciascun anno di corso, di un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero determinato nel 10% dell'importo annuo, lordo ente, di ciascuna borsa, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.M. 226/2021.
2. Le borse di studio per la frequenza del Corso hanno durata annuale e sono rinnovate per gli anni successivi a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività formative e di ricerca e abbia superato la verifica annuale.

ART. 6

1. L'Ateneo convenzionato si impegna a versare all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con le modalità di seguito indicate, la somma di euro 60.108,59 (sessantamilaottocento/59) per ciascuna delle borse di studio a proprio carico.



2. L'importo annuo di ciascuna borsa di studio, pari ad euro 16.243,00, come previsto dal D.M. 23 febbraio 2022, è maggiorato dell'importo corrispondente al contributo previdenziale INPS a carico dell'Ente finanziatore, come disposto dalla circolare MURST del 20/07/1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. A tale cifra si aggiunge la maggiorazione dei 10% prevista per ciascun dottorando pari a € 1624,30 per ogni anno di corso. Pertanto l'Ateneo convenzionato si impegna a versare all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale l'importo complessivo di euro (=64.981,59 x nr. borse a proprio carico):
[barrare l'opzione prescelta]
 - in un'unica soluzione entro il 31/12/20.....;
 - in tre quote secondo la seguente modalità:
 - 1) euro (21.660,53 x nr. borse) (prima annualità) entro il 31/12/20.....;
 - 2) euro (21.660,53 x nr. borse) (seconda annualità) entro il 31/12/20.....;
 - 3) euro (21.660,53 x nr. borse) (terza annualità) entro il 31/12/20.....
4. Per i periodi di permanenza all'estero presso Università o Istituti di ricerca, l'Ateneo convenzionato si impegna a versare all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale un importo aggiuntivo pari, al massimo, al 50% del valore complessivo di ciascuna borsa. La durata della permanenza all'estero non potrà superare i 12 mesi complessivi.
5. L'Ateneo convenzionato si impegna a versare all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale il 50% delle risorse necessarie per finanziare i periodi di studio e di ricerca in Italia e all'estero per i candidati senza borsa.
6. Gli eventuali dottorandi ammessi a frequentare il Corso senza usufruire di borsa di studio saranno tenuti al pagamento di tasse e contributi di iscrizione in favore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 7

1. I Dipartimenti degli Atenei convenzionati si impegnano a mettere a disposizione del Corso le strutture edilizie, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nonché il personale tecnico-amministrativo necessario per il loro funzionamento.

ART. 8

1. Ciascuna Università convenzionata provvederà a coprire i costi relativi alla mobilità dei propri docenti e gli eventuali oneri finanziari di competenza connessi allo svolgimento del Corso.



ART. 9

1. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito congiuntamente dalle due Università, nella forma di doppio titolo. La certificazione dell'avvenuto conseguimento è rilasciata dall'Università sede amministrativa del corso.

ART. 10

1. La presente Convenzione decorre dal ciclo (A.A.).

ART. 11

1. La presente Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di delibere degli organi competenti degli Atenei convenzionati.

ART. 12

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai Regolamenti dei Corsi di dottorato delle Università convenzionate.

<p>Università degli Studi di Cassino e del L. M.</p> <p>Rettore pro-tempore</p> <p>(Prof. _____)</p> <p>_____</p> <p>Cassino, ___/___/___</p>	<p>Università di _____</p> <p>Rettore pro-tempore</p> <p>(Prof. _____)</p> <p>_____</p> <p>Li, ___/___/___</p>
---	--